

Che cos'è - Iscrizione Iva

Ultimo aggiornamento: 20/09/2024

Deve iscriversi ai fini Iva chi intraprende in Italia:

- un'attività commerciale o agricola
- oppure un'attività artistica o professionale in modo abituale.

L'iscrizione comporta l'acquisizione di una partita Iva, un codice di 11 cifre che andrà indicato in ogni fattura o altro documento commerciale emesso o ricevuto nello svolgimento dell'attività.

Soggetti non residenti

I **soggetti non residenti** che intendono iniziare un'attività d'impresa, arte o professione sono tenuti ad assolvere gli obblighi Iva in Italia se svolgono attività anche nei confronti di consumatori finali o enti non commerciali senza partita Iva. Nel contempo, potranno esercitare i diritti che derivano dall'applicazione del tributo, come portare in detrazione l'Iva sugli acquisti e richiedere i rimborsi.

Gli operatori esteri non sono invece obbligati a iscriversi ai fini Iva se i Ioro clienti in Italia sono esclusivamente altri soggetti Iva stabiliti in Italia. Per esempio, l'iscrizione non è necessaria se il soggetto non residente in Italia vende beni soltanto ad altri rivenditori e non a consumatori finali. In questo caso, infatti, tutti gli adempimenti ai fini Iva saranno a carico dell'operatore italiano.

Come iscriversi ai fini Iva

Per iscriversi ai fini Iva in Italia, il soggetto non residente può scegliere tra:

- nominare un rappresentante fiscale residente e con partita Iva in Italia
- effettuare l'identificazione diretta ai fini Iva, cioè acquisire direttamente una partita Iva italiana.

Questa seconda opzione è possibile solo per i soggetti residenti in altri Paesi dell'Unione europea oppure in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità.

In entrambi i casi, l'operatore estero rimane un soggetto non residente ai fini lva.

Infine, qualsiasi soggetto non residente può istituire una stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione deve iscriversi ai fini Iva come un soggetto residente.

Come aprire una partita lva

Per aprire la partita lva è necessario compilare e inviare la **Dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione dell'attività** (di seguito, Dichiarazione di inizio attività) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. L'Agenzia delle Entrate attribuirà e comunicherà il numero di partita lva.

Nella Dichiarazione di inizio attività vanno indicate diverse informazioni, come

- i dati anagrafici
- il codice dell'attività economica che si intende avviare presente all'interno della tabella dei codici attività Codifica automatica dell'attività economica Ateco2007
- le sedi dell'attività.

Il modello da utilizzare e le modalità di presentazione variano a seconda della tipologia di soggetto.

Soggetti residenti

Le **persone fisiche** che svolgono attività d'impresa (ditte individuali) devono utilizzare il modello AA9/12, mentre le **società** devono presentare il modello AA7/10.

Per trasmettere la propria Dichiarazione di inizio attività, tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono inviare il modello compilato (AA9/12 o AA7/10) tramite la Comunicazione Unica d'impresa per via telematica o su supporto informatico. La Comunicazione Unica, gestita dalle Camere di Commercio, consente di assolvere, con un'unica dichiarazione, tutti gli adempimenti richiesti dalle diverse autorità competenti (Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Inps, Inail) necessari per iniziare un'attività.

Chi svolge un'arte o una professione deve utilizzare il modello AA9/12 (valido anche per le ditte individuali), con una delle seguenti modalità di invio:

- online, tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel
- presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite persona delegata, presentando la documentazione in duplice copia
- **per posta,** mediante raccomandata a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando la fotocopia di un documento d'identità.

Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia

I soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia devono presentare la dichiarazione di inizio attività utilizzando gli stessi modelli e con stesse modalità di presentazione dei soggetti residenti.

Soggetti non residenti in Italia senza stabile organizzazione

Residenti in un altro Paese Ue

Se i soggetti non residenti non hanno una stabile organizzazione in Italia, ma esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell'Unione europea possono effettuare l'identificazione diretta ai fini Iva e richiedere l'attribuzione della partita Iva italiana.

Prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia, devono presentare il modello ANR/3 all'**Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara**. La presentazione può avvenire:

- in ufficio, direttamente o tramite persona delegata
- **per posta**, mediante raccomandata, allegando la fotocopia di un documento di identità del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

Tutti i soggetti non residenti (stabiliti in un Paese extra Ue o in un altro Paese Ue)

Tutti i soggetti non residenti - anche stabiliti in Paesi extra-Ue - possono nominare un rappresentante fiscale ai fini Iva.

La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante. In questo caso, per la dichiarazione di inizio attività va utilizzato

- il modello AA9/12 per le ditte individuali o i lavoratori autonomi
- il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Valgono le stesse modalità di compilazione e invio dei soggetti residenti. Questa opzione è alternativa all'identificazione diretta.

Come modificare elementi della propria partita Iva

Se durante la vita dell'impresa cambia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività, è necessario compilare un nuovo modello per la dichiarazione di inizio attività e presentarlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di variazione dell'attività, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

I **soggetti non residenti** devono comunicare le variazioni tramite il modello ANR/3 già utilizzato per l'attribuzione della partita Iva, presentandolo al Centro Operativo di Pescara .

Come chiudere la propria partita Iva

Per chiudere la partita Iva è necessario compilare lo stesso modello della dichiarazione di inizio attività e presentarlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, con le stesse modalità previste per l'inizio dell'attività.

Questa pagina fa parte del portale **Your Europe** della Commissione europea.

Come trasferire la propria partita lva a un'altra impresa

La partita lva italiana non può essere trasferita da un'impresa a un'altra.

Iscrizione ai regimi Iva One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS)

Il One Stop Shop (OSS) e l'Import One Stop Shop (IOSS) sono regimi Iva facoltativi che, per determinate operazioni, consentono agli operatori di assolvere digitalmente gli obblighi Iva dovuti in più paesi dell'Unione europea in un solo paese dell'Ue.

I regimi si applicano esclusivamente alle vendite e ai servizi rivolti a consumatori finali nell'UE.

I regimi OSS e IOSS possono essere adottati per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già rientranti nel regime facoltativo del Mini sportello unico (MOSS) per le altre prestazioni di servizi rese in altri Stati membri, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche (effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea) e per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Per tutte le informazioni sul regime OSS e per l'iscrizione al portale OSS consultare la sezione Regime Oss (One Stop Shop)

Per tutte le informazioni sul regime IOSS e per l'iscrizione al portale IOSS consultare la sezione Regime Ioss (Import One Stop Shop)



Hai trovato quello che cercavi? Aiutaci a migliorare

an Lo quanty network



Vat in Italy – English version